

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. - 14 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA  
Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) - anno 2022.

---

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile alle ore 10.00 presso la Sala Congressi. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio	X	
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Colle Angelo	X	
8	Dagnoli Dario	X	
9	Gesmundo Tiziana		X
10	Rosa Gabriela	X	
11	Fedrici Giovanni	X	
		10	1

Assente giustificato il Consigliere Gesmundo Tiziana.

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario Patrizia Pelizzari.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Martinelli in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2022

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) – anno 2022.

Introduce il Sindaco, che invitai il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, Patrizia Pelizzari, ad illustrare l'argomento. Il Responsabile spiega la ripartizione tra tariffe domestiche e tariffe non domestiche. Terminata l'esposizione cede la parola al Sindaco che chiede se ci siano domande od interventi.

Dopodichè nessuno intervenendo

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Taxa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione; dei rifiuti; il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di €.1.011.449,00 al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni considerate;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e successivamente l'art.3, comma 5, sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia per il 2022;

Visto l'art. 3, comma 5 – quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito nella Legge. n. 15 del 25.02.2022 che prevede che a partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l'approvazione delle tariffe della taxa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31

dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- L'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono ai di fuori del servizio pubblico;

Visto il piano economico-finanziario 2022 per il servizio rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26 aprile 2022;

Preso atto che ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno 2022:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158;
- le utenze sono suddivise in domestiche e in non domestiche;
- i coefficienti di produttività potenziali dei rifiuti ka, kb, kc, kd di cui al D.P.R. 158/99, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2021 e sono indicati analiticamente nel prospetto delle tariffe;

Visto il prospetto di elaborazione delle tariffe TARI 2022 (allegato A alla presente deliberazione);

Rilevato che al fine di acquisire efficacia, le tariffe in materia di TARI devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) in particolare le stesse sono applicabili per l'anno a cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dello stesso anno a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno ( art. 13, comma 15-ter D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. N. 58/2019). Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

- prima rata: entro il 30/06/2022;
- seconda rata: entro il 31/10/2022.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/06/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto :

- 1) di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI come inserite nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
  - 2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia;
  - 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO  
Martinielli Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Marilena Però

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Limone sul Garda, li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11 MAG. 2022 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

N° 386



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
GIRARDI GIACOMO

ALLEGATO A

**TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2022**

<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
200	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,390777	20,834097
200	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,455907	50,001832
200	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,502428	64,064848
200	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,539645	78,648715
200	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,576862	102,607927
200	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,604774	120,837761
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,390777	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,455907	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,502428	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,539645	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,576862	0
201	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,604774	0
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	0,390777	20,834097
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 2 COMPONENTI	0,455907	50,001832
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 3 COMPONENTI	0,502428	64,064848
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 4 COMPONENTI	0,539645	78,648715
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 5 COMPONENTI	0,576862	102,607927
202	UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,604774	120,837761
<b>codice</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa fissa €/mq</b>	<b>tariffa var. €/utenza</b>
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	0,390777	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 2 COMPONENTI	0,455907	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 3 COMPONENTI	0,502428	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 4 COMPONENTI	0,539645	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 5 COMPONENTI	0,576862	0
203	PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,604774	0

# TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022

ALLEGATO A

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,316086	0,258257
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,661805	0,605333
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,375352	0,356641
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,29633	0,30335
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,056912	1,000234
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,898869	0,731045
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,93838	0,772039
108	UFFICI, AGENZIE	0,888991	1,033029
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,572905	0,491918
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,432264	1,463457
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,997646	1,030296
112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,484006	0,575271
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,93838	0,759741
114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,404985	0,347076
115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,345719	0,690052
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,780797	4,182673
117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,793029	3,025298
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,738472	1,429296
119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,521163	1,24756
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	5,985874	4,926016
121	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,027279	0,848559
501	CASE APPART. VACANZE NON IMPRENDIT. E B&B	0,800092	0,659991